



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ALLA DR.SSA ... (OMISSIS) ...

.....@yahoo.it

Roma, 19 gennaio 2015, prot. 6059

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Ufficio del registro delle imprese
MILANO
Via PEC

OGGETTO: Creazione di una start-up innovativa nel settore del “civic crowdfunding” - Richiesta parere.

Con messaggio di posta elettronica del 28/10/2014 la S.V. chiede se l’iniziativa che è intenzionata ad avviare, possa essere considerata una start-up innovativa ai sensi degli artt. 25 e seguenti del DL 179/2012.

L’iniziativa descritta mira, in particolare, attraverso la creazione di un apposito portale web, a promuovere lo strumento del cosiddetto “civic crowdfunding”, cioè del crowdfunding non finalizzato alla partecipazione nel capitale di soggetti imprenditoriali ma, piuttosto, alla raccolta di fondi per finanziare iniziative non imprenditoriali, siano queste svolte da soggetti tipicamente “non-profit” (associazioni, comitati di cittadini, enti locali, soprintendenze, musei, istituti di ricerca) sia da privati.

La tipologia di progetti, secondo quanto prospettato, riguarderebbe il “bene pubblico”, e nello specifico la promozione di donazioni verso questi settori:

- il patrimonio artistico;
- la pubblica istruzione;
- la ricerca tecno-scientifica;
- il volontariato;
- privati.

Le donazioni, secondo quanto riferito, non verrebbero gestite attraverso il portale, che avrebbe, come detto, una finalità esclusivamente divulgativa, a livello sociale, dello strumento del



“civic crowdfunding”: le donazioni sarebbero, infatti, secondo quanto si è compreso, direttamente indirizzate agli enti/soggetti titolari dell’iniziativa di interesse pubblico che si intende finanziare.

Le entrate della start-up innovativa (cioè il carattere di “imprenditorialità” dell’iniziativa) sarebbero garantite, secondo quanto esposto, dai servizi editoriali connessi alla gestione del portale.

Attesa la novità dell’iniziativa, la Camera ricevente l’istanza di iscrizione nella sezione speciale (Milano) avrebbe manifestato alcune difficoltà di inquadramento dell’iniziativa stessa, in particolare, secondo quanto esposto, nel valutare le spese di ricerca e nell’assegnazione del corretto codice ATECO.

Circa il primo aspetto, evidenzia la S.V. che i dati acquisiti attraverso il portale nell’attività di promozione delle iniziative, saranno utilizzati per svolgere una ricerca socio-antropologica volta a valutare le ricadute, a livello sociale ma anche economico, delle iniziative di civic crowdfunding supportate.

I medesimi dati potrebbero inoltre essere utilizzati per fornire agli enti locali utili indirizzi per orientare proprie iniziative in tali settori.

Sembrerebbe alla S.V. che anche tali attività possano essere ricondotte al concetto di “ricerca e sviluppo”, quale individuato dall’art. 25, c. 2, lett. “h”, del ridetto DL 179/2012.

Circa l’altro aspetto, esprime la S.V. l’avviso che potrebbe farsi utilmente riferimento al codice ATECO dell’editoria (58.1) e, come codice secondario di attività, al codice 63.12, gestione portale web.

In merito a tali problematiche chiede la S.V. di conoscere l’avviso della Scrivente.

A tale riguardo, si ritiene di potere esprimere le considerazioni che seguono.

Alla luce della documentazione acquisita appare quanto meno dubbia la riconducibilità dell’attività svolta (o che intenderebbe svolgere codesta Società) al «<lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico>> (art. 25, c. 2, lett. “f”, del DL 179/2012).

L’attività si sostanzia, infatti, secondo quanto risulta dalla documentazione acquisita, nella prestazione di servizi editoriali e pubblicitari, rappresentando, il portale dedicato all’attività, il “veicolo” di iniziative di raccolta fondi promosse da soggetti terzi (pubblici, non profit, privati).



Va evidenziato, d'altra parte, che i contributi alle iniziative verrebbero versati direttamente ai promotori delle stesse, senza transitare attraverso il portale; ciò, ad accentuare la natura pubblicitaria dell'attività dallo stesso svolta.

Va sottolineato, infine, che l'attività di "ricerca" che la Società in questione intenderebbe svolgere - sulla cui "significatività" sociale e culturale la Scrivente non intende esprimere, naturalmente, alcuna valutazione - non sembra avere il predetto carattere di innovatività ed alto valore tecnologico, riguardando, in sostanza, l'analisi, "a consuntivo", dei dati di gestione del sito, concernenti le iniziative promosse.

Semberebbe, sulla scorta di tali considerazioni, da ritenersi condivisibile la posizione "perplexata" espressa dalla CCIAA di Milano circa la riconducibilità *tout court* dell'iniziativa in parola nell'alveo delle start-up innovative di cui all'art. 25, c. 2, del DL 179 citato.

Va detto, tuttavia, nel contempo, che l' "innovatività" complessiva della proposta, ad avviso della Scrivente, può anche desumersi dallo specifico ambito cui si intende applicare l' ICT .

Nella fattispecie, il progetto di utilizzare uno strumento tipico della *new economy* (il portale web) per promuovere iniziative di pubblico interesse, in particolare attraverso la raccolta di fondi, sembra configurare un innovativo tipo di impresa rivolta al sociale che potrebbe, in via astratta, risultare riconducibile alla previsione di cui all'art. 25, c. 4, del ripetuto DL 179 («Ai fini del presente decreto sono start-up a vocazione sociale le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155»).

Ciò, anche alla luce della considerazione che le "attività editoriali" appaiono presenti in modo percentualmente preponderante o comunque rilevante tra quelle svolte da tale tipologia di start-up (v. a tale riguardo lo studio del Politecnico di Milano - Dipartimento di ingegneria gestionale, "Le start-up innovative a vocazione sociale: analisi delle 71 imprese registrate al 30 giugno 2014").

Si invita, di conseguenza, la CCIAA di Milano a volere valutare la richiesta di iscrizione nella apposita sezione speciale da parte della Società in questione anche sulla scorta di tali indicazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.to Vecchio